



CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME  
IL PRESIDENTE

Prot. n. 6731/RP

Roma, 7 novembre 2024

Gentile Presidente,

mi riferisco all' esame del Disegno di legge" *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*" (C 2112).

Al riguardo, desidero trasmettere alla Sua cortese attenzione il documento condiviso dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nel corso della seduta odierna, già rappresentato in sede di audizione parlamentare lo scorso 5 novembre, con la precisazione che il parere sarà espresso nella seduta della Conferenza Unificata del prossimo 28 novembre.

Grato per l'attenzione che vorrà riservare in merito, colgo l'occasione per inviarLe i miei migliori saluti.

Massimiliano Fedriga

All.to c.s.

-----  
On. Giuseppe Tommaso Vincenzo Mangialavori  
Presidente della Commissione V

Sen. Nicola Calandrini  
Presidente della Commissione 5<sup>a</sup>

Parlamento

**Audizione della Conferenza delle Regioni e  
delle Province autonome sul  
Ddl “*Bilancio di previsione dello Stato per  
l’anno finanziario 2025 e Bilancio pluriennale  
per il triennio 2025-2027*”**

**Commissioni congiunte V (Bilancio) della Camera dei deputati e  
5ª (Bilancio) del Senato della Repubblica**

**Roma, 5 novembre 2024**

# Manovra di bilancio 2025 - 2027

## Punti positivi

➤ **Raccolte le sollecitazioni delle Regioni** che hanno sostenuto nell'ambito dell'Audizione al Parlamento sulla Governance europea, che l'adozione anche a livello territoriale di un sistema fondato sul tetto di spesa fosse impraticabile e soprattutto inutile per gli enti territoriali alla luce dei risultati raggiunti e delle previsioni costituzionali nonché della giurisprudenza costituzionale. La Manovra, infatti, prevede una **modalità di partecipazione al contributo di finanza pubblica che esclude l'applicazione agli Enti territoriali di un tetto alla spesa corrente primaria**, come previsto invece per lo Stato dalla nuova governance economica europea, anche se si anticipa che *“qualora nel corso di ciascun anno dal 2025 al 2029 risultino andamenti di spesa corrente degli enti territoriali non coerenti con gli obiettivi di finanza pubblica, possono essere previsti ulteriori obblighi di concorso a carico dei medesimi enti”*.

Si prevede:

➤ il **rifinanziamento del Fondo sanitario nazionale** per 1.302 milioni di euro per l'anno 2025, 5.078 milioni di euro per l'anno 2026, 5.780 milioni di euro per l'anno 2027, 6.663 milioni di euro per l'anno 2028, 7.725 milioni di euro per l'anno 2029 e 8.898 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030. Il rifinanziamento del Fondo Sanitario Nazionale è di un importo maggiore del tasso di crescita previsto dal Piano Strutturale di Bilancio 2025 – 2029 (a titolo esemplificativo il tasso di crescita del 2025 è del 2% circa a fronte di un tasso di crescita della spesa previsto nel PSB dell'1,3%).

	2025	2026
<b>FSN - a legislazione vigente</b>	<b>135.391</b>	<b>135.517</b>
<i>variazione % annua</i>	1,0%	0,1%
<b>variazione ddl legge bilancio 2025</b>	<b>1.302</b>	<b>5.078</b>
<b>totale FSN ddl L.B. 2025</b>	<b>136.693</b>	<b>140.595</b>
<i>variazione % su anno precedente</i>	2%	3%
<i>per memoria impegno tasso di crescita della spesa annuo PSB</i>	1,3%	1,6%

➤ un **incremento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale**, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 di 120 milioni di euro nel **2025** (tasso di crescita superiore al 2%);

➤ il **rifinanziamento del programma pluriennale straordinario di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico**, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successivi rifinanziamenti, per 1,266 miliardi di euro dal 2027 al 2036, recuperando quanto evidenziato dalle Regioni in occasione del DL 19/2024 che ne aveva previsto il taglio corrispondente.

# Manovra di bilancio 2025 - 2027

## Punti di attenzione

- **Importante e significativa progressione pluriennale del contributo alla finanza pubblica previsto dal Ddl Bilancio dello Stato 2025**, pur nella forma di accantonamenti al bilancio di spesa corrente da destinare al finanziamento di investimenti nell'anno successivo o al ripiano del disavanzo di amministrazione in relazione al risultato di amministrazione dell'anno precedente, fermo restando gli obblighi previsti per il pareggio di bilancio: sommati a quelli degli **anni precedenti, si oltrepassa 1 miliardo dal 2026.**
  - **Impraticabilità sul versante della sostenibilità del contributo** in quanto si “scarica” sul 20% circa della spesa corrente regionale relativa alla altre funzioni proprie delle regioni diverse dalla Sanità che devono essere finanziate secondo l’art.119 Cost (Le risorse devono consentire di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite)
  - Il contributo alla finanza pubblica si colloca all’interno della “cornice” dell’art. 119 Cost che non prevede la possibilità di debito per gli enti territoriali se non per investimenti, **ogni contributo aggiuntivo alla finanza pubblica determina una riduzione di spesa sulle funzioni proprie regionali o dei LEP/LEA ovvero un aumento della pressione fiscale lasciata alla responsabilità regionale**
  - **Per le RSO non ancora definita la modalità per assolvere al contributo di finanza pubblica relativo alla legge 213/2023 per gli anni 2025 – 2028 che le Regioni auspicano possa essere declinata secondo le previsioni del DL 113/2024.**


Contributi alla finanza pubblica RSO	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	totale
L. 178/2020	175	175	175					525
L. 213/2023 + DL 215/2023		305	350	350	350	350		1.705
ddl Legge bilancio 2025			280	840	840	840	1.310	4.110
<b>Totale</b>	<b>175</b>	<b>480</b>	<b>805</b>	<b>1.190</b>	<b>1.190</b>	<b>1.190</b>	<b>1.310</b>	<b>6.340</b>

Contributo alla finanza pubblica Regioni a statuto speciale Province autonome ed enti locali dei rispettivi territori	2025	2026	2027	2028	2029	totale
ddl Legge bilancio 2025	150	440	440	440	700	2.170

Gli ulteriori contributi alla finanza pubblica per comparto devono considerare le sentenze della Corte Costituzionale (da ultimo la sentenza n.103/2018) che hanno chiarito che i tagli agli enti territoriali devono avvenire sulla base del principio di **temporaneità e transitorietà delle misure di contenimento della spesa pubblica** (al contrario i tagli operati con il DL 78/2010 - tagli trasferimenti ex lege 59/1997- per 4,5 miliardi per l'esercizio delle funzioni **che ancora permangono in capo alle regioni**). Attuazione art.39, c.3, d.lgs 68/2011)

# Il contributo agli obiettivi di finanza pubblica

## RSO Contributo delle Regioni a Statuto Ordinario agli obiettivi di finanza pubblica dal 2011 (milioni di euro)



➤ Il rispetto annuale degli obiettivi di pareggio è ancor più apprezzabile alla luce del notevole contributo delle Regioni in termini di miglioramento dei saldi di finanza pubblica negli anni dal 2010 ad oggi.

➤ L'accumularsi anno dopo anno delle manovre ha condotto a raggiungere il picco nel 2019, con un **concorso cumulato delle regioni a statuto ordinario (RSO) di 20,3 miliardi**, con la sovrapposizione di tagli e riduzione ai livelli tendenziali di spesa in materia sanitaria ed extrasanitaria.

➤ Il D.Lgs. 68/2011 prevede la riassegnazione dei tagli operati con il DL 78/2010 (tagli trasferimenti ex lege 59/1997) per 4,5 miliardi per l'esercizio delle funzioni **che ancora permangono in capo alle regioni.**



**Concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome nel 2020 pari a 3,17 miliardi, ridotto di circa il 20% dal 2022**



# Manovra di bilancio 2025 - 2027

## Punti di attenzione

- **Cancellazione delle risorse per investimenti territoriali della L.145/2018, art.1, c.134 pari a -2,376 mld**
  - Gli effetti di questa norma sono amplificati dagli accantonamenti in bilancio di spesa corrente per il contributo alla finanza pubblica, da destinare al finanziamento di investimenti nell'anno successivo o al ripiano del disavanzo di amministrazione in relazione al risultato di amministrazione dell'anno precedente. Molti Enti si troveranno semplicemente ad accelerare il ripiano del debito. La cancellazione delle risorse per investimenti della L.145/2018, art.1, c.134, determina per queste Regioni l'impossibilità di effettuare investimenti.
  - **Nelle Regioni in disavanzo le manovre di finanza pubblica regionale sono dedicate a ridurre il proprio debito e in alcuni casi non possono essere utilizzate per investimenti considerati ormai raggiunto il limite massimo della rata possibile per contrarre debito con ciò precludendo alle stesse di migliorare la crescita del PIL.**
  - **Nel caso ci fossero programmazioni pluriennali relativamente all'impiego delle predette risorse, si aprono nei bilanci ulteriori criticità finanziarie sul versante delle necessità di copertura a carico dei medesimi bilanci.**

taglio risorse investimenti territoriali	<b>-2.377</b>
2027 - 2034	
investimenti recuperati in edilizia sanitaria	<b>1.266</b>
sbilanciamento	<b>-1.111</b>

# Manovra di bilancio 2025 - 2027

## Effetti riforma dell'IRPEF

**Positiva la possibilità di proroga per il triennio 2025 – 2027 dell'attuale regime degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento per il triennio 2025 – 2027 per l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nelle more dell'attuazione del D.lgs.68/2011, si sottolinea che il tema delle possibili minori entrate derivanti dalla modifica degli scaglioni IRPEF per gli enti territoriali è rinviata al prossimo anno quando gli enti saranno chiamati a redigere il bilancio di previsione 2026 – 2028.**

È necessario, sia nell'ottica della pluriennalità del programma Strutturale di bilancio 2025 – 2029, sia in applicazione delle leggi vigenti prevedere una **soluzione legislativa rispettosa dei principi dall'art.119 della Costituzione** ossia il concetto che l'ordinario metodo di finanziamento delle funzioni regionali non prevede trasferimenti e della legge 42/2009 (art.2, c. 2, lett.t)) per salvaguardare l'attuale livello di autonomia finanziaria regionale, secondo il principio **“non si torna indietro” sancito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 2004.**

*legge 42/2009 (art.2, c. 2, lett.t) esclusione di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio livello di governo; ove i predetti interventi siano effettuati dallo Stato sulle basi imponibili e sulle aliquote riguardanti i tributi degli enti locali e quelli di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), essi sono possibili, a parità di funzioni amministrative conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquote o attribuzione di altri tributi e previa quantificazione finanziaria delle predette misure nella Conferenza di cui all'articolo 5; se i predetti interventi sono accompagnati da una riduzione di funzioni amministrative dei livelli di governo i cui tributi sono oggetto degli interventi medesimi, la compensazione è effettuata in misura corrispondente alla riduzione delle funzioni;*

**Imposta Regionale sulla Benzina per Autotrazione (IRBA)**- Rimane ancora irrisolta la questione connessa alla abrogazione dell'IRBA per la quale il Governo avrebbe dovuto indicare idonea e congrua copertura.

# Manovra di bilancio 2025 - 2027

## Tavolo per il consolidamento del debito / soluzioni di carattere strutturale e non temporanee sul FAL

Si chiede l'istituzione almeno di un Tavolo tecnico – politico per:

- ✓ valutare l'opportunità di operazioni di consolidamento del debito tra l'amministrazione centrale e le amministrazioni territoriali senza generare un incremento dello stock di debito complessivo, attuando politiche di bilancio orientate ad operazioni di contrazione del costo del servizio del debito e verso politiche di crescita e sviluppo dei settori produttivi, delle reti infrastrutturali e di offerta di servizi alle famiglie;
- ✓ monitorare le grandezze finanziarie delle Regioni e delle Province autonome interessate dalla nuova **governance europea**;
- ✓ valutare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per favorire la crescita dell'economia e soluzioni di carattere strutturale e non temporanee sul FAL (Fondo Anticipazioni Liquidità) a decorrere dall'esercizio 2024.

Richieste pregresse della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome:

- istituzione tavolo con DL 62/2019 (art.39, c.12- 13)
- in occasione del parere alla legge di bilancio 2024, istituzione di un Tavolo tecnico – politico fra Governo e Regioni per individuare le migliori soluzioni condivise per definire le modalità per assolvere al contributo delle Regioni alla finanza pubblica, valutando anche la particolare situazione delle Regioni in piano di rientro.

**Abrogazione della Tesoreria Unica Mista** – finora gli effetti della TUM sono stati ripetutamente “sospesi” con norma statale, contro tale sospensione alcune Regioni avevano fatto ricorso in Corte Costituzionale. I ricorsi sono stati respinti con la motivazione che la norma era solo sospesa e non abrogata. Ora si interviene con l'abrogazione della TUM. Questo, peraltro, è distonico anche rispetto alla *milestone* prevista dalla Riforma 1.14 del PNRR in materia di attuazione del federalismo fiscale.



# Manovra di bilancio 2025 - 2027

## Obiettivi prioritari delle Regioni e delle Province autonome per la manovra

- 1.** Tavolo per il consolidamento del debito / soluzioni di carattere strutturale e non temporanee sul FAL;
- 2.** Attivazione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica per: concordare fra tutti i livelli di governo il quadro pluriennale delle risorse disponibili, di eventuali riduzioni dei contributi vigenti o di eventuali contributi ulteriori alla finanza pubblica per comparto, per definire le modalità di attuazione: CERTEZZA DELLA PROGRAMMAZIONE;
- 3.** Salvaguardare gli equilibri di bilancio e il contributo alle Regioni e alle Province autonome per l'esercizio delle proprie funzioni (ipotesi di un fondo come per gli Enti locali);
- 4.** Revisione degli importi e della pluriennalità dei contributi di finanza pubblica;
- 5.** Revisione delle risorse per gli investimenti delle Regioni, così da concorrere alla crescita del PIL;
- 6.** Contributo da destinare all'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati al fine di concorrere ai corrispondenti oneri sostenuti dalle Regioni (alla stregua di quanto previsto con il DL 145/2023, art.9, c.11);
- 7.** Soluzione legislativa rispettosa dei principi dall'art.119 della Costituzione per la copertura delle possibili minori entrate derivanti dalla modifica degli scaglioni IRPEF per gli enti territoriali a partire dal bilancio di previsione 2026 – 2028;
- 8.** Salvaguardia, almeno in occasione della prossima manovra di bilancio, degli stanziamenti del Fondo Nazionale Trasporti anche per gli anni successivi al 2025;
- 9.** Garanzia che siano esclusi dalle riduzioni lineari delle spese dei Ministeri i capitoli iscritti sulle categorie "Contributi concessi in c/esercizio e in c/investimenti ad Amministrazioni locali".